

CITTA' DI MARSALA
SERVIZIO PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Per l'acquisizione di Personale Computer e software.

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato disciplina la fornitura di attrezzature informatiche meglio specificate nelle schede tecniche di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente capitolato

La fornitura comprende la consegna, l'installazione e configurazione delle apparecchiature presso le Sedi dell'Amministrazione.

I PC forniti dovranno essere non assemblati e di primarie marche internazionali e le caratteristiche che le Ditte andranno ad offrire, dovranno essere conformi, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, ALLE CARATTERISTICHE INDICATE IN CIASCUNA SCHEDA di cui all'allegato A (le Ditte possono offrire caratteristiche migliorative)

I PC dovranno essere forniti con il Sistema Operativo, Windows XP Professional SP2 installato e configurato e attivato, compreso le funzionalità delle eventuali periferiche ad esso connesse (es. Stampanti, Scanner, etc).

In tutti i PC dovranno essere installati ed attivati i software aggiuntivi : Norton Antivirus 2006 e Msoffice Professionale 2003 e corredati di un cd di REcover Pro per il ripristino veloce del sistema.

Le periferiche dovranno essere dotate dei cavi di collegamento ai Computer e rese operative in ogni loro parte.

Per le apparecchiature che dovranno essere connessi alla rete informatica dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà, su indicazione del Provveditore, provvedere alla configurazione dei parametri di connessione alla rete attivandone i relativi servizi.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso gli uffici indicati dal Provveditore .

Art. 2

(Norme regolatrici della fornitura)

La fornitura dei beni di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a. dal presente capitolato d'oneri;
- b. dal D.L.vo 358/92
- c. dalla L.R. 7/2002
- d. dalle norme contenute nel vigente regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti,
- e. dal DPCM 6/8/97 n° 452 approvativo del capitolato di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 12/2/93 n°39;
- f. dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- g. dal capitolato d'oneri generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato approvato con decreto del Ministero del Tesoro il 28.10.85.

Art. 3

(Modalità di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato **entro gg. 30** dalla presentazione della fattura, che deve essere emessa dopo che i prodotti sono stati accettati al collaudo ed è stata effettuata la loro assunzione in carico nelle forme prescritte.

Le fatture devono essere in regola con le norme fiscali.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati alla Ditta

Art. 4

(Licenze d'uso)

Per tutti i software dovranno essere forniti i supporto/i dati originali(CD) e le regolari licenze d'uso che ne consentano il pieno e legittimo uso .

Art. 5

(Tempi e modalità della fornitura)

La consegna di tutte le attrezzature previste dal Capitolato avviene a cura, spese e rischio dell'Impresa, nei locali indicati al precedente art.1 ed entro giorni **15 (quindici)**, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo all'ordinativo.

Le attrezzature dovranno essere nuove, dotate di marchio e consegnate negli imballi originali di fabbricazione.

Art. 6

(Eventuali acquisti successivi all'aggiudicazione)

L'Ente si riserva la facoltà di procedere o meno, nel periodo successivo all'aggiudicazione della presente gara e comunque non oltre tre mesi, all'acquisto di altre apparecchiature che la Ditta si impegna a fornire con le stesse caratteristiche tecniche e alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di aggiudicazione della presente gara, fino alla concorrenza di un quinto del valore dell'importo aggiudicato (R.D. n. 2440 del 18/11/23 art.11)

Art. 7

(Documentazione Tecnica)

L'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale, in lingua originale ed in italiano, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure di installazione.

Art. 8

(Verifiche e Collaudo)

La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta al collaudo da parte del servizio Provveditorato, ed è inteso a verificare, che le attrezzature informatiche fornite, siano conformi al tipo ed ai modelli richiesti ed offerti.

Sono a carico dell'Impresa le spese inerenti ad eventuali esami tecnici che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sui beni oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza con le caratteristiche dichiarate e descritte.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o difformità nelle lavorazioni rispetto alle prescrizioni tecniche ovvero materiale in toto o in parte non rispondente ai requisiti prescritti, il Provveditore, ordina la sostituzione del materiale a spese e cura della Ditta appaltatrice. Dovrà essere predisposto processo verbale delle difformità riscontrate che sarà fatto

sottoscrivere anche al rappresentante dell'impresa stessa, se presente, ovvero notificato a quest'ultima.

In mancanza, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare ad altri la fornitura delle parti rifiutate, con riserva delle penalità di cui all'art.11.

Gli interventi di ordine tecnico degli incaricati delle verifiche e controllo non esimono, comunque, l'impresa da responsabilità per difetti o per qualunque difformità nelle caratteristiche dei prodotti che dovessero rilevarsi.

Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'Impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna.

La mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa aggiudicataria al collaudo, determina l'automatica acquiescenza della stessa alle risultanze del collaudo come da relativo collaudo.

Art. 9

(Trasferimento dei rischi)

Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Art. 10

(Garanzia)

Per i PC è richiesta una **garanzia di mesi 36 On Site , per gli altri articoli quella prevista dal produttore .**

Per tale periodo, l'Impresa garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, **assumendo l'obbligo di ripararli o sostituirli, senza alcun addebito presso le sedi dove sono installate le apparecchiature .**

Il servizio dovrà essere curato dal Fornitore, con *modalità "on-site"* e per tutta la durata del periodo di garanzia prevista per ogni articolo dalla data di collaudo, mediante interventi di primo livello al fine di accertare la natura del guasto ed eliminare eventuali anomalie funzionali.

Qualora l'intervento di primo livello non fosse risolutivo, il Fornitore dovrà attivare assumendone tutti gli oneri, gli interventi del Servizio di Assistenza Tecnica previsti dal produttore delle apparecchiature in garanzia.

Le estensioni di garanzia ove necessarie per la copertura dei tre anni devono essere attivate dal fornitore e consegnate assieme ai prodotti forniti.

L'obbligo di cui al presente articolo non viene meno nel caso in cui l'Amministrazione modifichi le apparecchiature installate, salvo che l'Impresa non provi che il guasto o il malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'Impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'amministrazione è obbligata a informare prontamente l'impresa degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'impresa interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta dell'Ente. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art.12.

Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire, sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 11

(Obblighi e responsabilità dell'impresa)

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente capitolato speciale d'Oneri è obbligata:

- a. ad effettuare la consegna dei beni oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
- c. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura;
- d. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa rifiutata all'atto del collaudo dal personale incaricato dall'Ente;
- e. ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato

Art. 12

(Penalità per ritardo nella consegna)

Nel caso di ritardo nella consegna a carico dell'Impresa appaltatrice è prevista l'applicazione della seguente penalità:

1. per ogni giorno di ritardo nella consegna, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nonché nel ritiro di prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili, sarà applicata dall'Ente **una penale pari al 2% dell'importo complessivo** per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
2. nel caso in cui l'Ente accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.

Il prezzo dei beni è quello indicato nell'offerta accettata dall'Ente, IVA esclusa.

Art. 13

(Cauzione)

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare, prima della relativa fornitura, entro gg.15 dalla data di accettazione dell'offerta, una cauzione pari al 5%(cinqueper cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto della sola IVA

2. La cauzione può essere prestata mediante assegno circolare, per l'intero importo, intestato alla scrivente amministrazione, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

Qualora la cauzione venga costituita con la forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, la data di validità per tutto il periodo di garanzia delle apparecchiature (Pc) di anni tre, le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario e l'assicurazione si obbliga incondizionatamente ed in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e della decadenza di cui all'art 1957 del codice civile, ad

effettuare su semplice richiesta dell'amministrazione il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale, entro 30gg.

3. La cauzione sarà svincolata solo a seguito della scadenza della garanzia delle apparecchiature-PC fornite.

Art. 14

(Penalità per guasti e difetti di funzionamento)

Nel caso di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi ed alle prestazioni connesse, per ogni giorno successivo al secondo, è applicata una **penale pari al 2%** del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti.

E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, oltre il secondo giorno, l'Ente, indipendentemente da quanto previsto all'art.9, ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando all'Impresa le spese sostenute.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggono oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dall'impresa nel termine assegnato dall'amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 16

(Controversie)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento di cui al DPCM 6/8/97 n° 452 approvativo del capitolato di cui all'art.12 comma 1 del decreto legislativo 12/2/93 n°39. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta sarà di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Marsala).

Il sottoscritto _____ dichiara di accettare e approvare tutti gli articoli del presente capitolato .

Firma espressa per accettazione
